

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1468

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

Norme per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici agli aumenti retributivi corrisposti al personale in servizio

Presentata il 5 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema delle pensioni d'annata è ormai diventato un'afflizione per il Legislatore che, con diversi provvedimenti, limitati nel tempo, ha cercato invano di eliminarlo.

Le leggi 15 aprile 1985, n. 140, 29 dicembre 1988, n. 544, e 27 febbraio 1991, n. 59, avevano questo fine ma non hanno raggiunto lo scopo perchè ad un modesto aumento delle pensioni più retrodatate, seguiva immediatamente un nuovo contratto che, per concedere aumenti più consistenti delle perequazioni, aumentava sensibilmente il divario.

Da qui nasce l'esigenza di modificare il sistema, altrimenti il processo perequativo rischia di non avere fine perchè, mentre si colma in parte la sprecazione del passato, contemporaneamente si fa nascere una nuova pensione d'annata.

D'altra parte, è ingiusto ed anticostituzionale il sistema fino ad oggi usato che di fatto esclude i pensionati dagli aumenti

retributivi concessi al personale in servizio; e non è escluso, nel caso in cui non si provveda al riguardo, che in un prossimo futuro possa intervenire in materia la Corte costituzionale, come ha già fatto per la magistratura (sentenza n. 501 del 1988) e per l'alta dirigenza statale (sentenza n. 1 del 1991).

Pertanto sarebbe ormai giusto e doveroso dare riconoscimento legislativo al principio costituzionale dell'unicità del mondo del lavoro, non essendo più ammissibile una distinzione tra lavoratori in servizio e lavoratori in pensione.

Da questa legge omogenea nasce la perequazione automatica, ed il contenzioso giuridico e politico, che fiorisce da questa situazione abnorme, sarebbe immediatamente eliminato, rendendo così giustizia agli anziani lavoratori nel rispetto dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ad ogni rinnovo dei contratti deve essere previsto, contemporaneamente agli aumenti delle retribuzioni per il personale in servizio, un aumento percentuale delle pensioni già in godimento.

2. L'aumento di cui al comma 1 è pari alla percentuale media stabilita nel periodo contrattuale e per lo stesso comparto dei soggetti dotati di pari qualifica e di pari livello retributivo.